



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 04 SETTEMBRE 2024

Riunione del 04.09.2024

CSA 01/24/25 – Reclamo dell’allenatore Sig. Marco Solustri avverso il CU N.4 del GSN del 28 agosto 2024

Collegio:

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

Avv. Giuseppe Bianco – Componente

La Corte Sportiva di Appello FIPAV,

- letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
 - sentito all’udienza del 04/09/2024 il difensore, Avv. Valentina Guzzanti, che ha insistito nei motivi del reclamo e dei successivi motivi aggiunti, chiedendone l’accoglimento;
 - ascoltato anche l’allenatore reclamante, Sig. Solustri Marco, il quale ha ribadito la correttezza del proprio comportamento, disconoscendo qualsiasi addebito;
- preso atto di quanto sopra, la Corte si è riservata di emettere la decisione.

In relazione alla gara del campionato italiano assoluto di beach volley n. 29 del 24 agosto 2024 disputatasi fra gli atleti Sacripanti-Titta e Lupo-Zaytsev, il Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Marco Stefano Marzano, *“preso atto della riferita condotta del sig. Solustri Marco, allenatore, il quale durante un’interruzione di gioco rivolgeva ripetute frasi offensive all’indirizzo del primo arbitro, scagliando inoltre una bottiglietta d’acqua all’indirizzo della tribuna VIP”* ha deciso *“di sospendere il sig. Solustri Marco da ogni attività federale fino a tutto il giorno 12 settembre 2024”*.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via preliminare occorre rilevare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli art. 7 comma 3 e 28 comma 6 del Regolamento Giurisdizionale, il reclamante non ha allegato al reclamo la prova del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, nella misura prevista.

2) Viene, inoltre, evidenziato che il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Con l'atto introduttivo il reclamante ha espressamente richiesto di procedersi in via d'urgenza, evidenziando nella fattispecie, ai sensi dell'art. 28, primo comma, lett. b, del regolamento giurisdizionale, la sussistenza di *“motivi per la trattazione d'urgenza del presente reclamo, stante il fatto che il 6, 7 e 8 settembre si terrà la prossima gara, e dunque l'accertamento dei fatti, in contraddittorio, assume preminente rilevanza per garantire la regolare presenza del Solustri a supporto della squadra”*.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Regolamento Giurisdizionale *“il reclamo d'urgenza deve pervenire presso la segreteria dell'organo competente per l'impugnazione perentoriamente entro le ore 12 del giorno seguente alla data di affissione della decisione in prima istanza. Tale termine è prorogato di 24 ore nell'ipotesi prevista dal comma 4”*.

Considerato che il provvedimento reclamato è stato pubblicato in data 28 Agosto 2024 ed il reclamo in discussione è stato inviato soltanto il giorno 2 Settembre c.a., è più che evidente la tardività dello stesso.

3) Ad ogni buon conto e senza considerare le inammissibilità di cui sopra, anche volendo inquadrare l'interpello come ricorso ex art. 27 del Regolamento Giurisdizionale, lo stesso non avrebbe avuto, comunque, accoglimento.

È comunque infondata, preliminarmente, l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato, a causa dell'erronea indicazione del nominativo del reclamante nel referto arbitrale: trattasi, infatti, di mero *“lapsus calami”*, non essendoci incertezze sul soggetto resosi responsabile delle azioni ivi indicate.

Il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale riporta, in ogni caso, correttamente il nominativo del Sig. Solustri Marco.

Inoltre, riguardo ai motivi di reclamo, occorre rilevare che, ex art. 2697 Cod. Civ. l'onere di provare un fatto ricade, però, su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della



propria tesi: “*onus probandi incumbit ei qui dicit*” e, quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.

Il principio dell'onere della prova prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a proprio favore, cosicché occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 29063 del 6 Ottobre 2022).

A tal riguardo questa Corte intende, ancora una volta, ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara: soprattutto ove tale rapporto sia particolarmente dettagliato nella descrizione degli addebiti.

Le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun oggettivo e probante supporto.

Dall'esame della documentazione versata in atti dal reclamante si rileva, infatti, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dal ricorrente in merito al mancato proferimento delle offese riportate ed al comportamento del reclamante, così come, invece, indicato e riportato puntualmente nel rapporto di gara in questione: il reclamante si è soltanto limitato ad esporre una versione dei fatti divergente dalla ricostruzione effettuata dal primo arbitro nel proprio rapporto, venendo meno al proprio *onus probandi*.

In considerazione di ciò è necessario confermare la sanzione comminata dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello dichiara il ricorso improcedibile, inammissibile e, comunque infondato per le motivazioni in precedenza esplicitate, confermando il C. U. n. 4 BEACH VOLLEY, emesso dal Giudice Sportivo Nazionale in data 28 Agosto 2024.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 04 Settembre 2024